**Guida all’interpretazione del bando**

**Art. 1**

Le borse prevedono una mobilità di 5 mesi, ma la permanenza effettiva nell’università ospite può essere anche leggermente inferiore. In nessun caso è possibile partire per meno di tre mesi.

F.A.Q.

 “io parto nella terza settimana di febbraio, perché nella seconda ho gli esami e torno all’inizio di luglio, non riuscendo quindi a rimanere 5 mesi. Posso partire lo stesso?”

Risposta: sì

“A Pasqua vorrei tornare a casa perché amo trascorrere le festività in famiglia, posso farlo?”

Risposta: sì, se questo avviene nel periodo in cui l’università albanese è chiusa.

**Art. 2**

Il *learning agreement* è il piano di studi: prima di candidarsi bisogna considerare quali esami sarà possibile sostenere in Erasmus, per evitare di incorrere nella spiacevole situazione di vincere la borsa Erasmus e solo dopo constatare di non poter partire, perché presso l’università ospite non è possibile dare nessuno degli esami rimasti.

F.A.Q.

“Ho visto diversi corsi interessanti all’Università di Valona, mi è permesso seguire solo quelli inclusi nel *learning agreement*?”

Risposta: no, durate l’Erasmus è come se si fosse iscritti all’università ospite come qualsiasi altro studente, tuttavia al ritorno a Chieti Pescara verranno riconosciuti solo gli esami presenti nel learning agreement.

“dovrò imparare l’albanese?”

Risposta: non necessariamente, sarà possibile seguire i corsi in italiano ed in inglese, tuttavia imparare quantomeno dei rudimenti di lingua albanese renderà con ogni probabilità più agevole il soggiorno.

**Art. 3**

Chi ha già fatto l’Erasmus per fini di studio o tirocinio può candidarsi a patto che non abbia trascorso più di 7 mesi in mobilità nel caso degli studenti di lingue (nello stesso ciclo di studi) e più di 19 mesi nel caso degli studenti di farmacia.

F.A.Q.

“Sono uno studente della magistrale e sono già stato per 10 mesi in Erasmus quando facevo la triennale, quindi non posso fare domanda?”

Risposta: sì, puoi candidarti, perché il criterio è di 12 mesi per ciclo di studi.

“Sono stato in Erasmus l’anno scorso per 9 mesi, il periodo minimo è di 3 mesi, quindi mi posso candidare e rimanere solo per 3 mesi?”

Risposta: no.

**Art.4**

Nel *learning agreement* bisogna indicare da un lato l’esame presente nel piano di studi dell’UdA, dall‘altro il suo corrispettivo nell’università albanese. Una corrispondenza al 100% non esiste tra due università italiane e talvolta nemmeno tra due esami uguali di anni diversi della stessa università, bisogna quindi cercare degli esami e dei corsi della stessa area disciplinare dell’esame da sostenere qui affinché questi vengano accettati nel *learning agreement*.

F.A.Q.

“Ho sentito dire che non tutti gli esami vengono riconosciuti, è vero?”

Risposta: Girano tante voci, ma quello che fa fede a livello legale è quanto scritto sul bando. La risposta è no: tutti gli esami inseriti nel *learning agreement* verranno riconosciuti, quello che può succedere e che gli esami inaccettabili non vi vengano fatti inserire nel *learning agreement*.

**Art.5**

I giorni effettivi di mobilità sono quell’intervallo di tempo tra la data in cui l’università ospite rilascia il certificato di arrivo e la data in cui l’università ospite rilascia il certificato di partenza.

F.A.Q.

“Se resto a Tirana per 4 mesi invece dei 5 dichiarati devo restituire tutti i soldi?”

Risposta: no, dovrai restituire solo quelli della mensilità mancante.

**Art.6**

Per “attività accademiche che si intendono sostenere presso la sede partner” si intendono le opzioni:

* solo esami;
* solo ricerca tesi;
* esami e ricerca tesi.

F.A.Q.

 “Se spedisco la candidatura il 18 ed arriva il 22 fa fede il timbro postale?”

Risposta: no, le domande devono pervenire entro le 14 del 19 dicembre, solo consegnandole a mano si ha la sicurezza di consegnarle per tempo. Se per qualsiasi motivo non c’è modo di consegnarlo a mano, è bene spedirlo il prima possibile per mettersi al riparo da qualsiasi disagio postale.

**Art.7**

Il criterio adottato tiene conto della media ponderata dei voti svantaggiando chi è fuori corso.

**Art.8**

Alla pubblicazione delle graduatorie verrà diramato un avviso sul sito [www.unich.it](http://www.unich.it)

**Art. 9**

Le modalità di rinuncia così come quelle di accettazione verranno comunicate successivamente.

**Art.10**

Per documento di identità si intende carta di identità o passaporto.

Il certificato generale del casellario giudiziale si ottiene in tribunale.

**Art.11**

La Professoressa Lazarevic è referente dell’accordo, ma non è delegata Erasmus, le delegate Erasmus del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne sono le Professoresse Federica D’Ascenzo, Barbara Delli Castelli, Carmela Perta e Sara Bani, raggiungibili all’indirizzo erasmus.lingue@unich.it